

Lesioni da incidente stradale di un dipendente pubblico alla guida della propria autovettura mentre si reca al lavoro: se c'è colpa grave non è riconosciuta la causa di servizio

Un dipendente di Ente Pubblico non Economico che omette di fermarsi ad uno stop e subisce gravi lesioni a seguito di un incidente stradale occorsogli mentre si reca al lavoro con la propria autovettura, non ha diritto al riconoscimento della dipendenza dell'infortunio da causa di servizio, in quanto in un tale comportamento possono ravvisarsi gli estremi della colpa grave, e quindi si è in presenza di un aggravamento del rischio che comporta la insussistenza di un nesso causale diretto tra le infermità subite dall'interessato e il servizio (non l'incidente).

Il Consiglio di Stato nella decisione numero 1309 del 20 marzo 2007 si occupa della seguente fattispecie:

<Il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, pronunciandosi sulla domanda dell'interessato volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni dallo stesso subite a seguito di un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto, mentre si recava, con la sua autovettura, al lavoro, ha escluso nella specie il nesso di causalità tra servizio prestato e infortunio "in itinere" occorso. La ragione del contestato diniego (riconosciuta legittima dal TAR) è stata esplicitata nel provvedimento impugnato: il dipendente "ometteva di fermarsi allo "stop", secondo quanto risulta dal verbale redatto dai Carabinieri di Cisterna intervenuti sul luogo dell'incidente">

la decisione di primo grado:

<Il TAR ha individuato la ragione dell'infondatezza del ricorso, nel fatto che l'incidente in questione è stato causato da un errore di guida inescusabile del ricorrente, che si è immesso in una importante via di comunicazione, senza fermarsi allo "stop". Sotto questo profilo, è parso legittimo il deliberato del Consiglio di Amministrazione che ha denegato il riconoscimento richiesto, dal momento che la condotta del ricorrente integra gli estremi della colpa grave, per cui, ai sensi dell'art. 1 del regolamento Organico, deve essere escluso il nesso di causalità tra il servizio prestato e l'infortunio subito "in itinere">

il ricorso al supremo giudice amministrativo:

<Appella l'interessato, il quale contesta la sentenza impugnata, giacché questa non avrebbe tenuto conto della normativa in materia (D.P.R. n. 411/1976; D.P.R. n. 1092/1973; D.P.R. n. 1124/1965) e avrebbe avallato acriticamente "la descrizione della dinamica" dell'incidente, che i Carabinieri avrebbero fatto in modo lacunoso. In ogni caso, se volesse ravvisarsi nella specie la colpa grave del ricorrente, al fine di escludere il nesso di causalità ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Organico, occorre evidenziare che tale disposizione regolamentare è illegittima, perché contrasta con la normativa avanti citata. La consulenza tecnica di parte, la cui perizia è stata depositata in giudizio, dimostrerebbe però che la responsabilità del sinistro "è attribuibile al conducente dell'altra autovettura", e immotivatamente il Consiglio di Amministrazione avrebbe recepito "il verbale dei Carabinieri".>

la decisione del Consiglio di stato:

<La motivazione (dell'INPS) è chiara, precisa e circostanziata, e il Collegio non può che dividerla, non essendo chiamato a ricostruire (come pretende l'appellante, il quale analizza in

dettaglio “la dinamica dell’incidente” con l’ausilio di una consulenza tecnica di parte) le modalità dell’incidente

Una adesione alla versione dell’incidente, tendente ad escludere la responsabilità dell’interessato per attribuirla all’altro conducente, che “procedeva ad alta velocità nonostante l’incrocio segnalato ed il pericolo di uscita di automezzi”, non era nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione dell’INPS, a fronte di una attenta ricostruzione dell’incidente da parte dei Carabinieri, “interventuti sul luogo dell’incidente>

Ma non solo

L’appellante introduce un’altra problematica, relativa alla distinzione tra dolo e colpa grave, e richiama un orientamento giurisprudenziale del giudice ordinario, secondo il quale (con la sola eccezione di casi caratterizzati da “rischio elettivo) “la possibile colpa del lavoratore nella causazione dell’incidente non interrompe il nesso di causalità”.

In effetti, l’orientamento del giudice ordinario non conferma le conclusioni alle quali intende pervenire l’interessato, dal momento che è stato statuito in modo univoco che “la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare (secondo una valutazione rimessa al giudice) un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice”(si veda, Cass. Sez. Lav. n. 11885 del 6.8.2003). E nella specie, il dubbio che il ricorrente abbia violato gravemente le norme del codice della strada, per non essersi fermato allo “stop”, non è stato per nulla fugato, sicché è irrilevante, ai fini che interessano, che, in ipotesi, vi sia stato un concorso di colpa dell’altro conducente>

A cura di Sonia Lazzini

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da *** Alessandro, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Condemi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Costantino Morin, 45

contro

l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Valerio Mercanti e dall’avv. Patrizia Tadris, e con loro elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, n. 17, presso l’Ufficio Legale dell’Istituto;

per l’annullamento

della sentenza n. 10729 del 2001 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III, resa inter partes..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;

Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2007, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, uditi l'avv. Condemi e l'avv. Tadris;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il TAR Lazio, con la sentenza di cui si chiede la riforma, ha respinto il ricorso dell'istante avverso la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS di rigetto della sua domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni dallo stesso subite a seguito di incidente stradale, in cui era rimasto coinvolto con la propria autovettura, mentre si recava al luogo di lavoro.

Il TAR ha individuato la ragione dell'infondatezza del ricorso, nel fatto che l'incidente in questione è stato causato da un errore di guida inescusabile del ricorrente, che si è immesso in una importante via di comunicazione, senza fermarsi allo "stop". Sotto questo profilo, è parso legittimo il deliberato del Consiglio di Amministrazione che ha denegato il riconoscimento richiesto, dal momento che la condotta del ricorrente integra gli estremi della colpa grave, per cui, ai sensi dell'art. 1 del regolamento Organico, deve essere escluso il nesso di causalità tra il servizio prestato e l'infortunio subito "in itinere".

2.- Appella l'interessato, il quale contesta la sentenza impugnata, giacché questa non avrebbe tenuto conto della normativa in materia (D.P.R. n. 411/1976; D.P.R. n. 1092/1973; D.P.R. n. 1124/1965) e avrebbe avallato acriticamente "la descrizione della dinamica" dell'incidente, che i Carabinieri avrebbero fatto in modo lacunoso. In ogni caso, se volesse ravvisarsi nella specie la colpa grave del ricorrente, al fine di escludere il nesso di causalità ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Organico, occorre evidenziare che tale disposizione regolamentare è illegittima, perché contrasta con la normativa avanti citata. La consulenza tecnica di parte, la cui perizia è stata depositata in giudizio, dimostrerebbe però che la responsabilità del sinistro "è attribuibile al conducente dell'altra autovettura", e immotivatamente il Consiglio di Amministrazione avrebbe recepito "il verbale dei Carabinieri".

3.- Resiste l'INPS, chiedendo la reiezione del ricorso, siccome infondato.

4.- Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 30 gennaio 2007.

Il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, pronunciandosi sulla domanda dell'interessato volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni dallo stesso subite a seguito di un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto, mentre si recava, con la sua autovettura, al lavoro, ha escluso nella specie il nesso di causalità tra servizio prestato e infortunio "in itinere" occorso. La ragione del contestato diniego (riconosciuta legittima dal TAR) è stata esplicitata nel provvedimento impugnato: il dipendente "ometteva di fermarsi allo "stop", secondo quanto risulta dal verbale redatto dai Carabinieri di Cisterna intervenuti sul luogo dell'incidente".

La motivazione è chiara, precisa e circostanziata, e il Collegio non può che condividerla, non essendo chiamato a ricostruire (come pretende l'appellante, il quale analizza in dettaglio "la dinamica dell'incidente" con l'ausilio di una consulenza tecnica di parte) le modalità dell'incidente.

Una adesione alla versione dell'incidente, tendente ad escludere la responsabilità dell'interessato per attribuirgli all'altro conducente, che "procedeva ad alta velocità nonostante l'incrocio segnalato ed il pericolo di uscita di automezzi", non era nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, a fronte di una attenta ricostruzione dell'incidente da parte dei Carabinieri, "interventuti sul luogo dell'incidente".

Per questo, non possono giovare all'istante i successivi sviluppi (relativi ai profili risarcitori) che la vicenda ha avuto nel giudizio promosso dall'altro conducente incidentato (accordo transattivo con accettazione del concorso di colpa al 50%). Neppure giova all'appellante la ulteriore considerazione che il Consiglio di Amministrazione non poteva "sottoporre a verifica" il giudizio del Collegio Medico, che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente (pag. 3 del ricorso), non si è pronunciato sul nesso causale tra "le malattie denunciate" ed il servizio, ma ha dichiarato che "le infermità in diagnosi ad eccezione della patologia a carico del ginocchio sinistro sono in rapporto causale diretto tra l'infortunio occorso".

Il Consiglio di Amministrazione non ha, quindi, "sottoposto a verifica" il parere del Collegio Medico, ma, nell'ambito della sua competenza, ha deliberato, in modo convincente e chiaro, sulla domanda del ricorrente, non riconoscendo la sussistenza di un nesso causale diretto tra le infermità subite dall'interessato e il servizio (non l'incidente).

L'appellante introduce un'altra problematica, relativa alla distinzione tra dolo e colpa grave, e richiama un orientamento giurisprudenziale del giudice ordinario, secondo il quale (con la sola eccezione di casi caratterizzati da "rischio elettivo") "la possibile colpa del lavoratore nella causazione dell'incidente non interrompe il nesso di causalità".

In effetti, l'orientamento del giudice ordinario non conferma le conclusioni alle quali intende pervenire l'interessato, dal momento che è stato statuito in modo univoco che "la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare (secondo una valutazione rimessa al giudice) un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice"(si veda, Cass. Sez. Lav. n. 11885 del 6.8.2003). E nella specie, il dubbio che il ricorrente abbia violato gravemente le norme del codice della strada, per non essersi fermato allo "stop", non è stato per nulla fugato, sicché è irrilevante, ai fini che interessano, che, in ipotesi, vi sia stato un concorso di colpa dell'altro conducente.

L'appello va, pertanto respinto.

Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello in epigrafe. Compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA - il.....20/03/2007.....